

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1877

metodo proposto nel progetto, è questa. Essi dicono: ma perchè volete voi lasciare incerto lo Stato, incerte le condizioni dei proprietari dei territori vincolati rispetto alla legge?

È un'osservazione giustissima sulla quale noi tutti nulla abbiamo a ridire, inquantochè è evidente che, quando una legge prescrive di fare o di non fare una cosa, è necessario che il cittadino sappia decisamente se questa legge possa essere ai suoi terreni applicata. Parmi che in ciò, prescindendo da tutte le altre considerazioni esposte dall'onorevole Torrigiani, stia la questione.

Quali sono i terreni che devono essere svincolati? Sono tutti i terreni posti al di sotto della zona del castagno.

Ciò è ben evidente, poichè la presunzione della non esistenza del vincolo è stabilita dalla legge con questo criterio. Ora, quando le amministrazioni forestali, in luogo d'indicare uno ad uno tutti i terreni che sono svincolati, in forza della presente legge, avessero a delimitare la zona del castagno, ne verrebbe la conseguenza pura e semplice che tutti i terreni al disotto di questo limite sarebbero svincolati.

Fatta quest'operazione, quale altra ne occorrerebbe da parte dell'amministrazione forestale? Quella di rilevare quei terreni i quali, quantunque protetti dalla disposizione della legge che non pone il vincolo che al di sopra della zona del castagno, pure per certe condizioni speciali dovrebbero essere sottoposti a vincolo.

Limitiamoci dunque a designare gli enti pei quali la designazione è necessaria, poichè il procedere ad una designazione complessiva non mi parrebbe cosa utile e savia.

È qui mi permetto di aggiungere un'osservazione di fatto.

Nelle provincie del mezzogiorno la considerazione esposta dall'onorevole relatore importantissima anche in linea di fatto, perchè là i dissodamenti succedono su larghissima scala.

Il proprietario che vuole vendere, ha interesse di poter dire: il mio terreno è sciolto dal vincolo forestale, poichè in caso diverso non può procedere al disboscamento. Per queste provincie adunque la sollecita designazione dei terreni che sarebbero sottratti al vincolo forestale è un'opera urgente.

Ma se veniamo a considerare le provincie nelle quali i dissodamenti si sono già verificati sino al limite nel quale la natura del terreno lo concedeva, vediamo che nella massima parte delle provincie Lombardo-venete la designazione dei terreni sciolti

dal vincolo forestale, ha pochissima importanza pratica.

Ciò prova una statistica che credo essere a notizia dell'onorevole ministro. Da essa risulta che negli ultimi anni l'estensione dei terreni dissodati, in seguito alle domande di svincolo, in tutte le provincie dell'Italia settentrionale, si è limitata per tutto il 1874 a 446 ettari all'incirca.

Ora se in quelle provincie si applicasse la legge con questo metodo di rilevare col mezzo dei Comitati forestali, ad uno per uno tutti gli appezzamenti che sono al di sotto della zona del castagno perchè questi siano vincolati, noi faremmo opera della quale i proprietari stessi dei terreni in generale non avrebbero alcun motivo di esserci grati.

Io mi sono permesso di sottoporre alla Camera queste considerazioni, e siccome non ebbi il tempo (poichè non intendeva di prendere parte a questa discussione), di proporre un emendamento, così pregherei l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di vedere, se questo mio concetto della limitazione della zona possa apparire accettabile, e se sia il caso di farne oggetto di un emendamento a questo articolo da presentarsi in un'altra seduta di concerto coll'onorevole signor ministro e colla Commissione, al fine, lo ripeto, di risparmiare ai Comitati un lavoro inutile e allo Stato un grave dispendio.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. È bene che si noti che l'articolo 6, ora 7, non costringe l'amministrazione a presentare gli elenchi in modo perfetto, giacchè essa, trattandosi di svincoli, non deve fare altro che liberare quella parte di terreni che è svincolabile, sia per il criterio dalla legge stabilito, della zona del castagno, sia anche per la situazione e per la natura dei terreni stessi.

Ora cotesto lavoro, come ragionevolmente ha osservato l'onorevole Gerardi, si compie principalmente sotto la zona del castagno; ma è anche vero che quella parte che si può compiere al di sopra della zona in modo più facile, non vi è nessuna ragione di ritardarla.

Diffatti, tutta la discussione di ieri si è aggirata sulla nuova condizione di cose, che si crede onerosa per i possessori dei terreni coltivati al di sopra della zona del castagno; e non si crede senza ragione, poichè tutte tali terre sottostanno a questa presunzione, la quale non è altro, in fine dei conti, che una presunzione.

Ora, la limitazione per legge di provvedere prima all'elenco dei terreni della zona sottostante e poi a quello della zona soprastante il castagno, sarebbe un vincolo di più; perchè impedirebbe all'amministrazione di pubblicare la parte degli elenchi, intorno alla quale si saranno già fatti studi.